



Torino, 25 giugno 2026

Spett.le
PICCOLA CASA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA
Alla cortese attenzione della Direzione Generale

CONFERMA DI COPERTURA ASSICURATIVA

Con riferimento alla polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O)
Compagnia REVO INSURANCE OX0071350

**Aon S.p.A. conferma la regolare copertura a far data dal 31 dicembre 2025
alle condizioni che seguono (estratto)**

Valentina Appiano
Aon S.p.A.
Director Public Entities & Healthcare
Piemonte

SCHEDA DI POLIZZA – CONFERMA DI COPERTURA

NUMERO DI POLIZZA	OX001350
COMPAGNIA	REVO INSURANCE
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
CONTRAENTE	Piccola Casa della Divina Provvidenza
ASSICURATO	Piccola Casa della Divina Provvidenza e relative strutture Fondazione Cottolengo Vita
SEDE LEGALE	Sede legale Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo 14 – 10152 Torino
CODICE FISCALE PARTITA I.V.A.	PARTITA I.V.A. 01538340017
ATTIVITÀ SVOLTA	https://www.cottolengo.org/ Case di Riposo – Assistenza anziani, malati psichici e fisici, persone disagiate – Luoghi di culto – Case-famiglia – Centri recupero tossicodipendenze
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 31.12.2025 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2026
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€ 49.079,075
IMPOSTE	€ 10.920,25
PREMIO LORDO ANNUO	€ 60.000,00

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per morte e lesioni personali, distruzione, deterioramento e danneggiamenti di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione dello svolgimento dell'attività assicurata

L'assicurazione vale anche per la responsabilità che possa derivare all'assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali l'assicurato debba rispondere.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l'azione di rivalsa dall'INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro (...)
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) (...)
- c) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro che subiscano danni in occasione di lavoro o servizio

La garanzia RCO comprende le malattie professionali, riconosciute dall'INAIL e/o contemplate ai sensi della vigente normativa e/o ritenute tali dalla Magistratura.

OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (PI)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte
- lesioni personali

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità che possa derivare all'assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere, anche ai sensi dell'articolo 7, della Legge 24/2017, che a qualunque titolo si trovano a operare presso le strutture del Contraente.

MASSIMALE DI GARANZIA

L'Assicuratore risarcisce i danni nel limite del massimale assicurato sotto indicato

MASSIMALE RCT PER SINISTRO	€ 2.000.000
MASSIMALE RCO PER SINISTRO	€ 2.000.000
MASSIMALE PI PER SINISTRO	€ 2.000.000
MASSIMALE PER PERIODO ANNUO DI ASSICURAZIONE	€ 6.000.000

SIR – SCOPERTI – FRANCHIGIE

Resta convenuto tra le parti che l'assicurazione è prestata con applicazione dei seguenti deducibili per sinistro.

SINISTRO PER DANNO MEDICAL MALPRACTICE (PI)	FRANCHIGIA € 10.000
SINISTRO RCT GENERALE (DANNO NON MEDICAL MALPRACTICE)	FRANCHIGIA € 1.000
SINISTRO RCO	FRANCHIGIA € 1.000

EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA – CLAIMS MADE – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Ai sensi dell'art. 5 del D.M 232/2023, la garanzia assicurativa è prestata nella forma claims made ed esplica la sua operatività per tutti i sinistri ricevuti dal Contraente e/o dall'assicurato e/o, nel caso di azione diretta, dall'Assicuratore) e denunciati all'Assicuratore per la prima volta durante il periodo di assicurazione in relazione a fatti e/o atti e/od omissioni posti in essere durante tale periodo nonché per fatti e/o atti e/od omissioni posti in essere in data non antecedente alle ore 24 del 31.12.2015.

CLAUSOLE SPECIALI

RINUNCIA ALLA RIVALSA

Con riferimento all' art. 9 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa" l'Assicuratore rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, operante presso la struttura, a qualunque titolo, nel caso di colpa grave, a seguito di sentenza passata in giudicato.

RC PROFESSIONALE CLAUSOLA DI CONTINUOS COVER

L'Assicuratore si impegna, nei termini e alle condizioni della presente polizza, a tenere indenne l'assicurato delle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza della presente polizza, anche se derivanti da fatti o circostanze, che fossero noti all'assicurato prima della decorrenza della polizza, a condizione che si verificano tutte le condizioni di seguito elencate:

- alla data in cui per la prima volta l'assicurato sia venuto a conoscenza di fatti o circostanze all'origine della richiesta di risarcimento, l'assicurato fosse coperto da assicurazione per il medesimo rischio di cui alla presente polizza;
- la polizza che garantiva l'assicurato ai sensi del precedente punto e le successive polizze, non consentissero l'apertura di un sinistro in relazione a fatti e/o circostanze come definiti nella presente polizza, sempre ferma l'esclusione del caso di dolo;
- l'assicurato sia stato ininterrottamente coperto per il medesimo rischio senza soluzione di continuità con una polizza per il medesimo rischio e nessuna delle suddette coperture consentiva l'apertura di un sinistro in relazione a fatti e/o circostanze come definiti nella presente polizza;
- l'assicurato per poter avere l'estensione di continuità di copertura per fatti già noti come sopra riportato, pena la decadenza al diritto di risarcimento, deve esibire la polizza in corso al momento della prima richiesta, dimostrando che la garanzia prestata al momento del fatto non consentiva l'apertura del sinistro in relazione a fatti e circostanze come definite dalla presente polizza.

Restano esclusi, in ogni caso, qualsiasi fatto o circostanza per cui il Contraente abbia ricevuto una citazione in giudizio, chiamata in causa oppure sia stato o sia sottoposto a inchiesta giudiziaria.



L'estensione delle continuità di copertura come prevista dalla presente polizza non ha effetto se l'eventuale inadempienza dell'obbligo di dichiarare all'Assicuratore i fatti già noti e/o l'omissiva dichiarazione sia dovuto a dolo.

ESTENSIONE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON DIPENDENTE
La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile personale e professionale del personale dipendente e non dipendente, sanitario e non sanitario, operante per conto dell'assicurato, compresa l'attività svolta in regime di telemedicina, lavoro agile (smart working) e altre modalità organizzative equivalenti.



CONTATTI E INFORMAZIONI

Aon S.p.A.

Filiale di Torino

Corso Guglielmo Marconi n. 10, 10125 Torino

PEC: torino01@pec.aon.it

Valentina Appiano

Director Public Entities & Healthcare Piemonte

M: +39 335 7406553

valentina.appiano@aon.it

Lucilla Amato

Senior Broking Manager

Public Entities & Healthcare

T: 011 5762472

M: +39 366 6527101

lucilla.amato@aon.it